

ALLEGATO "B"
AL N. 159416 DI REPERTORIO
E AL N. 24165 DI RACCOLTA

STATUTO SOCIALE

COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1

È costituita, quale ente del terzo settore, una Fondazione con denominazione "Fondazione BET SHE CAN ETS".

Articolo 2

La Fondazione ha sede in Chioggia (VE).

La Fondazione può istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.

La Fondazione non ha fini di lucro, la sua durata è illimitata e opera prevalentemente in tutto il territorio nazionale italiano.

SCOPO

Articolo 3

La Fondazione, senza scopo di lucro, ha come fine il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, contrassegnate dalle rispettive lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.

166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, la Fondazione ha finalità di educazione, di istruzione e assistenza sociale rivolta principalmente, ma non in via esclusiva, ai minori e con particolare riferimento al genere femminile.

La Fondazione promuove, realizza e sostiene, anche in relazione e in rapporto con Enti pubblici, privati e del terzo Settore, iniziative, progetti e attività educative, di istruzione e assistenza sociale, anche innovativi, rivolte principalmente ai minori, soprattutto di genere femminile in età pre-adolescenziale con scopo preventivo al fine di fornire a queste ultime i mezzi e gli strumenti necessari per affrontare la propria vita con consapevolezza, maturità, equilibrio e libertà di scelta, contribuendo a prevenire diffuse criticità quali il disagio sociale, le discriminazioni e la violenza domestica, promuovendo pertanto le libertà fondamentali di tutte le donne lungo l'intero ciclo di vita.

La Fondazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente in materia.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione potrà svolgere, nei limiti previsti dalla legge in particolare per gli enti del terzo Settore, ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che il Consiglio di amministrazione ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle proprie finalità.

PATRIMONIO

Articolo 4

La Fondazione ha un patrimonio di Euro 50.000,00

(cinquantamila virgola zero zero) e comunque di un'importo non inferiore al minimo richiesto dalla legge, in particolare dal d.lgs 117/2017 e smi, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica.

Il patrimonio potrà essere incrementato con erogazioni liberali, contributi, eredità, lasciti, donazioni e con ogni altra entrata con tale specifica destinazione.

La Fondazione svolge la propria attività con i proventi del patrimonio e con ogni altra entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici e privati e i proventi di eventuali progetti, iniziative e attività promosse dalla Fondazione stessa in conformità ai propri fini istituzionali.

Il patrimonio della Fondazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Per le obbligazioni della Fondazione risponde soltanto la Fondazione con il suo patrimonio.

ORGANI SOCIALI

Articolo 5

Gli organi sociali della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di controllo.

Tutte le cariche hanno la durata di 3 (tre) anni, salvo minore durata stabilita dal soggetto fondatore nell'atto costitutivo con norma transitoria, e possono essere confermate più volte.

Ogni qualvolta venisse meno un componente del Consiglio di amministrazione, si fa luogo alla sua sostituzione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della cessazione. I nuovi membri decadranno dalla carica insieme agli altri al termine del triennio.

Articolo 6

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero variabile di componenti non inferiore a 3 (tre) né superiore a 9 (nove), di cui uno di diritto e a vita - il Presidente nella persona del Fondatore - e gli altri nominati dal Fondatore, che possiede anche il potere di revoca dei consiglieri.

Il numero dei consiglieri viene determinato al momento della nomina e quindi dell'inizio del mandato e rimane immutato per tutta la durata di ciascun mandato. Nel primo Consiglio di amministrazione di ogni mandato il consiglio

elegge tra i propri membri il Vice Presidente che resta in carica sino alla scadenza naturale del mandato.

Articolo 7

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In caso di necessità il Presidente potrà compiere provvedimenti d'urgenza e anche atti di straordinaria amministrazione convocando senza ritardo il Consiglio di amministrazione per riferire in merito all'operato.

In particolare, il Consiglio:

- indirizza, tramite la formulazione di linee guida e di piani strategici, l'azione della Fondazione;
- apre contatti sia sul fronte progetti che sul fronte reperimento fondi;
- delibera circa gli acquisti e i trasferimenti dei beni mobili e immobili;
- delibera gli incrementi patrimoniali;
- nomina tra i suoi membri, il Vice Presidente;
- nomina e revoca l'organo di controllo e, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne determina l'eventuale compenso;
- si occupa della gestione del personale (per esempio assunzione, licenziamento, trattamento giuridico ed economico) che svolge il proprio lavoro presso la Fondazione;
- può redigere e adottare regolamenti interni;
- può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo istituito e nominato dal Consiglio stesso, avente tra i propri componenti anche soggetti non facenti parte del Consiglio di amministrazione, o a terzi delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega e determinandone eventuali compensi;
- può istituire e nominare comitati scientifici o altri organi con denominazione, funzionamento e scopo da determinarsi in sede di nomina o nel regolamento interno, se adottato, aventi ruolo consultivo o altre funzioni così come determinate in sede di istituzione e nomina, nonché nominare segretari generali, direttori o altre funzioni ritenute utili per la gestione della Fondazione determinandone eventuali compensi;
- delibera le modifiche statutarie con voto favorevole del Presidente del Consiglio di amministrazione;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto nel presente statuto;
- delibera gli eventuali compensi da attribuire agli organi dell'ente;
- esamina le proposte di intervento, iniziative, attività, progetti da realizzare o sostenere e delibera in merito;

- approva il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo (funzioni non delegabili).

Articolo 8

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente. La convocazione avviene con lettera raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio di amministrazione contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, inviata almeno 8 (otto) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, con ogni forma di comunicazione ritenuta idonea dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si svolgono nel luogo indicato nella lettera di convocazione. Con il consenso dei componenti del Consiglio di amministrazione le riunioni possono tenersi anche in videoconferenza o con altro mezzo idoneo di telecomunicazione. In tale ultima evenienza le riunioni del Consiglio di amministrazione saranno validamente costituite a condizione che tutti i partecipanti, ivi compresi eventualmente anche i componenti dell'organo di controllo, possano essere identificati dal Presidente dell'adunanza e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti che si impegnino a garantire lo svolgimento della seduta in totale correttezza e riservatezza e che di tutto quanto sopra esposto ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza e dove pure deve trovarsi il Segretario dell'adunanza onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie occorre sia in prima che in seconda convocazione la presenza di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio di amministrazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni relative alla trasformazione o allo scioglimento dell'ente occorre sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Delle deliberazioni si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario che ha redatto il verbale che deve essere trascritto nel libro verbali del Consiglio di

amministrazione.

Articolo 9

Il Presidente del Consiglio di amministrazione nei casi di necessità può compiere provvedimenti d'urgenza e anche atti di straordinaria amministrazione convocando senza ritardo il Consiglio di amministrazione per riferire in merito all'operato.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha rappresentanza legale (di fronte ai terzi e in giudizio) della Fondazione.

Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente o al Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente ha inoltre i seguenti compiti:

- presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione;
- controlla l'andamento amministrativo della Fondazione;
- rappresenta la Fondazione nei rapporti con i terzi;
- verifica l'osservanza dello statuto;
- adotta i provvedimenti d'urgenza o gli atti di straordinaria amministrazione di cui al precedente capoverso riferendone al Consiglio nella prima successiva adunanza.

Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, si avvale della collaborazione dei Consiglieri anche delegando specifici compiti ad alcuni di essi.

In caso di assenza o di suo impedimento, le attribuzioni da lui esercitate vengono attribuite al Vice Presidente.

Articolo 10

L'Organo di controllo, monocratico o composto da un collegio di 3 (tre) sindaci, è nominato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 smi.

I componenti dell'Organo durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili e devono avere i requisiti previsti all'art. 30 d.lgs 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di controllo, attraverso i suoi componenti, può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie

sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti; in tal caso è costituito da revisori legali, o se monocratico, da revisore legale, iscritti nell'apposito registro.

BILANCIO

Articolo 11

Il bilancio della Fondazione comprende l'esercizio che va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Deve informare circa la situazione patrimoniale, economico, finanziaria della stessa.

Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.

Il bilancio regolarmente approvato deve essere debitamente trascritto nei libri sociali.

Il bilancio andrà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, RUNTS, alle scadenze di legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE

Articolo 12

La Fondazione, su delibera del Consiglio di amministrazione nel rispetto delle maggioranze di cui all'articolo 8 e comunque con il voto favorevole del Presidente del Consiglio di amministrazione, può essere trasformata, fusa o scissa nel rispetto della normativa vigente.

SCIoglimento

Articolo 13

In caso di scioglimento della Fondazione deliberato dal Consiglio di amministrazione nel rispetto delle maggioranze di cui all'articolo 8 e comunque con il voto favorevole del Presidente del Consiglio di amministrazione, o per altri motivi imposti dalla legge, il Consiglio stesso provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto su decisione del Consiglio di amministrazione ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 14

In caso di morte del Fondatore, tutti i diritti e le funzioni allo stesso attribuiti dal presente statuto vengono

riconosciuti ad un rappresentante comune dei suoi eredi nominato dagli eredi stessi.

In tale evenienza il Consiglio di amministrazione, presieduto dal Vice Presidente, resta in carica fino all'insediamento del rappresentante comune degli eredi.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

FIRMATO: Giovanna Maria LETO DI PRIOLO

Alessandro CAPUTO Notaio (sigillo)